

**DECADENZA DEI VINCITORI DI CONCORSO IN CASO DI RIFIUTO AD
ASSUMERE IL POSTO OGGETTO DI CONCORSO
(22/03/2002)**

QUESITO:

Ai sensi dell'art. 63 del R.R. n. 6/96 le Comunità Montane possono svolgere funzioni di programmazione e svolgimento delle procedure concorsuali per conto dei Comuni facenti parte della Comunità, a seguito di delega da parte degli stessi; si chiede se sia legittimo che la Comunità possa far decadere da una graduatoria il vincitore (e, successivamente, anche gli altri candidati idonei per i quali l'Ente dispone l'assunzione) di un concorso, per l'assunzione di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, il quale dichiara di rifiutare l'assunzione presso il Comune che ha richiesto il concorso stesso, dichiarandosi nel contempo disponibile ad accettare, l'eventuale assunzione presso un altro Comune appartenente alla Comunità Montana, sulla base delle medesima graduatoria.

RISPOSTA:

- per quanto attiene i **concorsi**, relativi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, si precisa che, ai sensi dell'articolo 33 della L. n. 45/95, nonché dell'articolo 34, comma 3 del R.R. n. 6/96, ai candidati è notificato l'esito del concorso ed i vincitori, entro 30 giorni, devono presentare i documenti prescritti dal bando e sottoscrivere il contratto individuale di lavoro; in caso di mancato rispetto del predetto termine, salvo giustificato motivo o mancanza dei requisiti, il candidato decade. A seguito di quanto sopraindicato il vincitore che rifiuta l'assunzione decade dalla graduatoria, e lo stesso dicasi per gli altri candidati collocati in graduatoria;
- relativamente alle **selezioni** per le assunzioni di personale a tempo determinato (istituto che, in ogni caso, differisce da quello del concorso), si fa presente che non esiste una norma che disciplini tale fattispecie. Si segnala che l'Amministrazione regionale, per prassi, in caso di selezioni, mantiene in graduatoria anche i concorrenti, utilmente collocati, che rinuncino all'assunzione, allo scopo di garantire sempre la presenza, nella graduatoria stessa, di un numero di candidati idoneo a sopperire alle esigenze dell'Ente; data la mancanza di norme specifiche gli Enti potrebbero regolamentare la materia in sede di convenzione.